

## DECRETO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N° 541 dd.07.08.2020

**Oggetto: Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture al di sotto della soglia di € 40.000,00, avente ad oggetto l'ospitalità in hotel di giornalisti golfisti (29-30 settembre 2020), ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo contrattuale pari a € 13.500,00 (I.V.A. inclusa) – C.I.G. Y422DEC712**

### IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

#### VISTA

- o la Legge Regionale 25 giugno 1993, n. 50, rubricata «Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani», e segnatamente l'articolo 5 *sexies*-1, comma 1, della medesima, che definisce le funzioni e dei poteri del Direttore Generale dell'Ente in materia negoziale;
- o la L.R. n. 50 del 25.06.1993, modificata dalla L.R. n. 8 del 27.03.2015, in particolare all'art. 5 *sexies* comma 2 ove cita testualmente «il Direttore generale ha la legale rappresentanza della PromoTurismoFVG e ne definisce gli obiettivi e i programmi sulla base dei criteri e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale. Spettano al Direttore generale i poteri di indirizzo e di controllo, nonché l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività della PromoTurismoFVG»;
- o la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

#### ATTESO CHE:

- o il Direttore generale di PromoTurismoFVG è stato nominato con delibera della Giunta Regionale FVG n. 1603 del 30.08.2018 e successivo decreto n. 0181/Pres. del 30.08.2018 nella persona di Lucio Gomiero, con decorrenza dal 01.09.2018 e fino al 31.08.2021.

#### VISTO

- o il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. Decreto Correttivo) e dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55;
- o in particolare, l'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto D.Lgs. 50/2016, relativamente agli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, I.V.A. esclusa, il quale statuisce che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»;
- o l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a mente del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e che, per gli affidamenti ex articolo 36, comma 2, lettera a) del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
- o Il «Regolamento unico per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. 50/2016» adottato con Deliberazione del Direttore Generale e legale rappresentante n. 77 dd. 05.05.2020;

#### VISTE

le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC., adottate mediante delibera del Consiglio n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, e successivamente aggiornate al d.l. 32/2019 per

mezzo di delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», rese in attuazione delle previsioni di cui all'art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, nel testo vigente ratione temporis prima delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 20, lett. h), n. 5), del successivo decreto-legge 32/2019, quale convertito dalla l. 55/2019;

#### **CONSIDERATO**

che le Linee Guida n. 4 in questione hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

#### **VISTO**

- l'articolo 216 del D.Lgs. 50/2016, che, al comma 27-octies, introdotto dall'articolo 128, comma 1, della legge 55/2019, di conversione del decreto-legge 32/2019, il quale statuisce che «Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli [...] 36, comma 7 [...] rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma»;
- l'articolo 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata [...]»;
- l'articolo 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice dei Contratti Pubblici, svolte dalle stazioni appaltanti, devono essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

#### **CONSIDERATO**

che, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, del D.Lgs. 50/2016, le predette Linee Guida n. 4 continuano a spiegare la propria efficacia relativamente agli affidamenti al di sotto della soglia comunitaria oggetto di regolazione;

#### **VISTO**

- l'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti»;
- l'articolo 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a mente del quale «La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto»;
- l'articolo 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui «Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla

direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali»;

#### **TENUTO CONTO**

che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, e che pertanto, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Ente è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo Gara;

#### **PRESO ATTO**

- che il RUP ha provveduto all'acquisizione dello smart C.I.G., individuato nel codice alfanumerico Y422DEC712, il cui contributo, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, risulta pari a € 0, in base alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1174 del 19 dicembre 2018;
- della documentazione di offerta presentata dall'affidatario, dalla quale risulta che l'operatore ha attestato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di carattere generale;
- che per espressa previsione dell'articolo 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

#### **CONSIDERATO**

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 13.500,00 (I.V.A. inclusa), e trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2020;

#### **RICHIAMATA:**

la Deliberazione del Direttore Generale e legale rappresentante n. 113 dd. 30.06.2020 con la quale è stato disposto di delegare la firma della determina a contrarre e dei relativi contratti a diversi soggetti;

#### **Tutto ciò premesso**

#### **DECRETA**

per i motivi espressi in premessa, da intendersi integralmente richiamati e trascritti:

1. **di affidare**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il contratto avente ad oggetto l'ospitalità in hotel di giornalisti golfisti nell'ambito dei "Campionati Italiani Associazione Italiana Giornalisti Golfisti", in favore dell'operatore economico Golf Club Lignano SpA, P.IVA 02660500279, con sede legale in Lignano Sabbiadoro, alla via Casabianca n. 6 per la durata di n.3 giornate, ed un controvalore complessivo delle prestazioni pari ad € 13.500,00 I.V.A. inclusa, secondo quanto analiticamente indicato ed ulteriormente motivato nell'allegato «Documento tecnico-economico di affidamento», che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. **di autorizzare**, per l'effetto, la spesa complessiva di € 13.500,00 I.V.A. inclusa, da imputare sulla destinazione n.107200 dell'esercizio finanziario 2020;
3. **di dare mandato** al R.U.P. per tutti gli adempimenti funzionali all'attuazione del presente decreto, ivi inclusa la formalizzazione del contratto con l'operatore economico affidatario;

4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet di PromoTurismoFVG, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, 1° comma, del D.Lgs. 50/2016.

PromoTurismoFVG  
il DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott. Pierluigi Zulianello



Allegati: Documento tecnico-economico di affidamento.